Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

A.C. 266, A.C. 241, A.C. 1908

Dossier n° 172 - Seconda edizione 2 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento			
A.C.	266	241	1908
Titolo:	codice di procedura penale e alla legge 26 luglo 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i deliti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace	materia di circonvenzione di
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Molteni	Ermini	Sen. Ostellari
Iter al Senato:	No	No	Sì
Numero di articoli:	6	5	2
Date:			
presentazione:	23 marzo 2018	23 marzo 2018	
trasmissione alla Camera:			12 giugno 2019
assegnazione:	6 agosto 2018	13 settembre 2018	
Commissioni competenti:	II Giustizia	II Giustizia	II Giustizia
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari costituzionali e XII Affari sociali	I Affari costituzionali, V Bilancio, IX Trasporti, XII Affari sociali	I Affari costituzionali, V Bilancio e XII Affari sociali

Le proposte di legge all'esame della Commissione modificano il codice penale per rafforzare la tutela nei confronti dei soggetti vulnerabili in ragione dell'età avanzata. Tutte le iniziative legislative intervengono sui delitti contro il patrimonio mediante frode, ma si differenziano per il tipo di fattispecie introdotta per punire coloro che si approfittino della condizione di debolezza dell'anziano: se la proposta di legge approvata dal Senato, infatti, introduce una nuova ipotesi di circonvenzione a danno di anziani (A.C. 1908), le altre proposte di legge prevedono una nuova ipotesi di frode (A.C. 241) e di truffa (A.C. 266).

Quadro normativo

Attualmente l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (c.d. minorata difesa). L'art. 61 del codice penale, infatti, qualifica come aggravante di tutti i reati «l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n. 5). Il riferimento all'età della vittima è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009, che ha codificato un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa. Anche dopo la riforma, l'aggravante è configurabile nelle sole situazioni in cui l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto un'**aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa** (art. 640 c.p.), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 5».

Si ricorda che l'art. 640 del codice penale - relativo al delitto di **truffa** - apre il capo II del titolo XIII del libro secondo del codice penale, relativo ai "Delitti contro il patrimonio mediante frode" e punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma).

La disposizione individua tre aggravanti speciali del reato (secondo comma), che comportano un

Minorata difesa, art. 61 n. 5) c.p.

Truffa aggravata, art. 640 secondo comma c.p.

aumento di pena (reclusione da 1 a 5 cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro):

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (v. sopra) .

La punibilità del delitto è a querela della persona offesa; si procede, invece, d'ufficio quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti indicate ovvero la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7) c.p. (ovvero l'avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità).

In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che la legge del 2009 ha attribuito all'età della vittima una rilevanza maggiore, anche se non esclusiva, che impone al giudice di verificare se la condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (Cass., Sez. II, sentenza n. 8998 del 2014; Sez. V, sentenza n. 38347 del 2011; Sez. II, sentenza n. 35997 del 2010). Prima della modifica normativa, la giurisprudenza attribuiva rilievo all'età avanzata quando fosse accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinassero un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cass., Sez. II, sentenza n. 39023 del 2008; Sez. II, sentenza . 10531 del 1994).

L'articolo 643 del codice penale, rubricato "Circonvenzione di persone incapaci", punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Tale fattispecie è volta ad assicurare tutela alle persone che si trovano in condizioni di inferiorità psichica a fronte di condotte altrui di illecito sfruttamento. In altri termini il disvalore del reato in questione risiede nell'approfittamento della condizione di particolare vulnerabilità dei soggetti che si trovano in una situazione di inferiorità psichica.

Per quanto concerne la **condotta** tipica essa consiste nell'indurre una persona, abusando ed approfittando delle sue condizioni di immaturità o menomazione psichica, a compiere un atto dannoso per lei o per altri. Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie, secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza (Cass., sez. II, Sentenza 23 settembre 2013, n. 39144), le seguenti condizioni:

- l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel quale quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
- l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso. La condotta di induzione deve avvenire:
 - con abuso dei bisogni delle passioni o della inesperienza altrui, nel caso in cui la vittima sia un minore ovvero
 - con abuso dello stato di infermità o deficienza psichica, nel caso di soggetto passivo infermo o deficiente.
- l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
- la oggettiva **riconoscibilità della minorata capacità**, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Si tratta di un **reato di pericolo** (Cass., sez. II, Sentenza 29 febbraio 2016, n. 8103) che richiede, come elemento soggettivo, il **dolo specifico** (il fatto deve essere infatti finalizzato a procurare un profitto allo stesso soggetto attivo oppure ad un terzo).

Il reato di circonvenzione di persone incapaci si differenzia dal reato di truffa perché in quest'ultimo la condotta di induzione si realizza esclusivamente con artifizi o raggiri, che cagionano un particolare evento psichico, l'errore del soggetto passivo dell'azione e la conseguente risoluzione di compiere l'atto di disposizione patrimoniale. Se l'incapace è stato indotto a compiere l'atto dannoso sotto la spinta di un errore provocato anche da artifizi o raggiri, si configura la circonvenzione, non la truffa, qualora il soggetto punibile abbia raggiunto il risultato anche abusando di quelle particolari condizioni del soggetto passivo dell'azione, presupposto del fatto di circonvenzione, che lo rendono più facilmente persuasibile. In merito, recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. II, Sentenza 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifizi o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto

Circonvenzione di incapace, art. 643 c.p.

attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.

Contenuto delle proposte di legge

A.C 1908, approvata dal Senato

L'A.C. 1908, approvato in prima lettura dal Senato il 12 giugno scorso, si compone di 2 articoli attraverso i quali mira a contrastare le frodi nei confronti di soggetti vulnerabili a causa dell'età avanzata.

In particolare, l'**articolo 1** del provvedimento interviene sul delitto di circonvenzione di incapace, di cui all'articolo 643 del codice penale (v. *quadro normativo*), per inserire in un ulteriore comma la nuova fattispecie di circonvenzione di anziano.

Circonvenzione di anziano, art. 643 secondo comma, c.p.

Normativa vigente	A.C. 1908			
Codice penale Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci				
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.	Identico.			
	Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.			

Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) - abusando della **condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona**, la **induce** a compiere un **atto** che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri **dannoso.**

Diversamente che per la "debolezza", il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). L'art. 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per quanto riguarda il concetto di induzione, già presente al primo comma dell'art. 643 c.p., la giurisprudenza ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968). Incompatibile con l'induzione è quindi la condotta omissiva (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308). Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080). Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583). Il concetto di induzione abbraccia non solo l'azione del soggetto attivo della circonvenzione, ma anche l'evento di natura psichica, costituito, in base all'articolo 643 c.p., dalla risoluzione, del soggetto passivo dell'azione, di compiere l'atto.

Il **danno** non dovrà necessariamente avere immediato carattere patrimoniale; la disposizione infatti fa genericamente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per la vittima o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l'atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.

Come emerge anche dal titolo dell'A.C. 1908 (Modifiche al codice penale in materia di

circonvenzione di persone anziane), finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più adequata tutela alle persone anziane. La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età, alla quale si riferisce genericamente - la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del progetto di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 c.p.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 165 c.p., prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Sospensione condizionale solo previo risarcimento

A.C. 241. Ermini e altri

La proposta di legge C. 241 - che riproduce il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, il cui iter si è poi interrotto al Senato (A.S. 2909) - si compone di 5 articoli attraverso i quali mira a reprimere penalmente le condotte di frode in danno di soggetti vulnerabili.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'art. 643-bis, e l'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Dunque, non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata ("in ragione") dall'età avanzata, che non viene più precisamente definita. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è posto in essere secondo una delle seguenti modalità ("ovvero"):

patrimoniale in danno di soaaetti vulnerabili (art. 643-bis c.p.)

- nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali, di esercizi commerciali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo;
- simulando un'offerta commerciale di beni o servizi.

Si tratta di un reato di pericolo, punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro ed aggravato (secondo comma del nuovo art. 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente ("ovvero"):

- con strumenti telefonici, informatici o telematici:
- avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'art. 640-quater c.p. per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

Confisca penale

L'articolo 2 introduce nel codice penale l'art. 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) e frode in danno di soggetti vulnerabili (art. 643-bis c.p.). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata:

Condizioni per accedere alla sospensione condizionale della pena

- alle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata);
- all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 3 integra il contenuto del comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p. prevedendo che, in Custodia relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

cautelare

L'articolo 4, modificando l'art. 380 c.p.p., prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo art. 643-bis c.p.).

Arresto obbligatorio in flagranza

L'articolo 5 innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la

Aumento di pena per la

A.C. 266. Molteni e altri

La proposta di legge C. 266, composta da sei articoli, inserisce nel codice penale il reato di truffa ai danni di persone anziane e apporta alcune consequenti modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 1 inserisce nel codice il nuovo articolo 640-bis.1, che punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque, fuori dei casi di circonvenzione di incapace, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusa della situazione di bisogno o della condizione emotiva. Il reato dunque ricorre se l'agente abusa, alternativamente ("ovvero"):

Truffa ai danni di persone anziane, art. 640-bis c.p.

- della debolezza o vulnerabilità collegati all'età:
- della situazione di bisogno o della condizione emotiva.

Si valuti l'opportunità di chiarire se anche la condizione emotiva o di bisogno debbano comunque riferirsi a una persona anziana, come parrebbe evincersi dalla rubrica del nuovo articolo "Truffa ai danni di persone anziane". Si valuti inoltre, con riferimento all'abuso della "condizione emotiva o di bisogno" se la norma determini con sufficiente specificazione la fattispecie di reato.

Il nuovo articolo 640-bis.1 aggiunge poi che al reato si applica l'art. 3 della c.d. Legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993): si tratta della disposizione - ora abrogata e confluita nell'art. 604-ter del codice penale - in base alla quale le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di discriminazione razziale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Come si evince dalla Relazione di accompagnamento della proposta di legge, l'intento dei proponenti è di non consentire, al fine di applicare una pena lieve, l'equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti o, come spesso capita, l'applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti.

In merito si osserva:

- o dal punto di vista della formulazione, l'opportunità di sviluppare l'art. 640-bis.1 su due commi, ovvero di riformulare il secondo periodo;
- o che il riferimento alla Legge Mancino è ora superato dall'abrogazione di questa disposizione, confluita nell'art. 604-ter del codice penale;
- che comunque il riferimento al secondo comma dell'art. 3 del d.l. 122/93 è incongruo in quanto quella disposizione sul bilanciamento delle circostanze si riferisce esclusivamente al rapporto di eventuali attenuanti con l'aggravante di discriminazione (prevista dal comma primo comma dell'art. 3);
- o che l'art. 640-bis.1 introduce una autonoma fattispecie di reato e non un'aggravante e dunque la disposizione sul bilanciamento andrebbe costruita diversamente.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 165 c.p., prevedendo che in caso di condanna per il reato di truffa ai danni di persone anziane (art. 640-bis.1 c.p.), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa. La disposizione persegue dunque un intento analogo a quello dell'art. 2 della p.d.l. A.C. 1908 (v. sopra).

Sospensione condizionale solo previo risarcimento

L'articolo 3 integra il contenuto del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. prevedendo che, agli Custodia indagati per il reato di truffa ai danni di persone anziane debba essere applicata sempre la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Vi è dunque per questo reato l'equiparazione ai gravi reati di competenza della procura distrettuale (art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.), ai delitti di omicidio, di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale, per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza la misura coercitiva più idonea è astrattamente il carcere.

cautelare

Si valuti il contenuto di questa disposizione anche tenendo conto dei limiti edittali di pena previsti per il nuovo delitto (reclusione da 3 a 7 anni), significativamente più bassi rispetto a quelli previsti per le gravi fattispecie alle quali si applica il comma 3 dell'art. 275 c.p.p.

L'articolo 4, modificando l'art. 380 c.p.p., prevede l'arresto obbligatorio per chiunque Arresto sia colto in flagranza dei delitti di truffa ai danni di persone anziane (art. 640-bis.1 c.p.) e circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.).

obbligatorio in flagranza

L'articolo 5 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire i condannati per il delitto di truffa ai danni di persone anziane (art. 640-bis.1 c.p.) tra i detenuti ed internati che non possono accedere ai **benefici penitenziari** se non a seguito di **collaborazione con la giustizia** (art. 4-bis, comma 1).

Limitazione dei benefici penitenziari

Il catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, OP, prevede attualmente delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti contro la pubblica amministrazione (dl peculato alle varie ipotesi di corruzione), delitti di mafia, di tratta di persone, di sfruttamento sessuale dei minori, di violenza sessuale di gruppo, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando e al traffico di stupefacenti.

Si valuti il contenuto di questa disposizione anche tenendo conto dei limiti edittali di pena previsti per il nuovo delitto (reclusione da 3 a 7 anni), significativamente più bassi rispetto a quelli previsti per le gravi fattispecie alle quali si applica il comma 3 dell'art. 275 c.p.p.

Infine, l'articolo 6 della proposta consente anche nelle indagini per il delitto di truffa in danno di persone anziane l'arresto in flagranza differita, mutuandone la disciplina da quella oggi prevista dalla legge n. 401 del 1989.

Arresto in flagranza differita

S ricorda che l'istituto dell'arresto in flagranza differita è stato introdotto nell'ordinamento dal D.L. n. 28 del 2005 ed è disciplinato dall'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989. L'istituto, nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, prevede che se non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto.

Il decreto-legge n. 14 del 2017 ha consentito l'arresto in flagranza differita (art. 10, comma 6-quater) anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica; anche in questo caso si procede all'identificazione del responsabile sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto e l'autore. Lo strumento dell'arresto differito - anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale

(legati alla nozione di flagranza, che presuppone uno stretto collegamento con la commissione del fatto-reato) – è stato introdotto in entrambi i casi in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d'urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-ter). Da ultimo l'art. 15 del decreto-legge n. 53 del 2019, in corso di conversione, ha stabilizzato l'istituto nel nostro ordinamento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Tutte le proposte di legge modificano il codice penale e sono dunque riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. I) (*ordinamento penale*), della Costituzione.